



Prefettura di Imperia

Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo a margine

VISTO il decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) nonché il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

PREMESSO che l'art.4 comma 2 del Decreto Legge n.121 del 20 giugno 2002, convertito con modificazioni dalla Legge n.168 dell'1 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", riconosce al Prefetto, sentiti gli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere degli Enti proprietari, l'attribuzione ad individuare le strade, diverse dalle autostrade o dalle extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse sulle quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'art.142 e 148 e 176 del Codice della Strada, senza obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'art.200 dello stesso Codice;

VISTA la Legge 29 luglio 2010 n.120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

VISTE le direttive del Ministro dell'Interno prot. n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2022, prot. n.300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, prot. n.300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, prot. n.300/A2289/12/101/3/3 del 26 marzo 2012 e prot. n.300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 giugno 2017;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024, recante "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art.142 del decreto-legge 285 del 1992", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2024, il quale, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 dello stesso Decreto, si applica "*ai dispositivi, alle*



Prefettura di Imperia
Ufficio Territoriale del Governo

postazioni di controllo ed ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti” alla data di entrata in vigore del Decreto;

VISTO che l’art.3 comma 4 del predetto Decreto prevede che, per le tipologie di strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, le postazioni fisse o mobili finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142,148 e 176 del Codice della Strada, senza l’obbligo di contestazione immediata possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto ai sensi dell’art.4 del D.L. n.121 del 2022, sia in ambito extraurbano che urbano, nel rispetto dell’art.11 comma 3 del Codice nonché delle condizioni indicate nell’allegato A di cui al comma 1 dello stesso art.3 ovvero tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle strade sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

RILEVATO che l’individuazione dei tratti di strada di cui al predetto art.3 del Decreto è una delle misure finalizzate al contrasto e alla prevenzione dell’incidentalità stradale;

VISTI i decreti di autorizzazione all’installazione di dispositivi rilevatori della velocità senza la presenza di operatori di Polizia stradale emessi da questa Prefettura prot. n.8747 del 10/03/2022, prot. n.24639 del 20/07/2022, prot. n.17096 del 9/05/2023, prot. n.30718 del 24/08/2023;

CONSIDERATO che le novità normative introdotte dal D.M. del’11 aprile 2024 hanno determinato l’esigenza di procedere ad una ricognizione delle arterie stradali della provincia, al fine di verificare che i tratti di strada già autorizzati siano conformi al nuovo dettato normativo;

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di istruire le nuove istanze di autorizzazione dei tratti di strada ove procedere all’installazione dei misuratori di velocità inoltrate, nel frattempo, dal Comune di Sanremo, dalla Società Concessioni del Tirreno S.p.A., dall’Amministrazione provinciale di Imperia e dalla Società ANAS S.p.A., secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2024;



Prefettura di Imperia
Ufficio Territoriale del Governo

VISTI gli esiti delle istruttorie effettuate e delle valutazioni espresse in sede di Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall'eccesso di velocità, nel corso di incontri tenutisi presso questa Prefettura in data 14/11/2025, 23/01/2026, 24/3/2026 e, da ultimo, in data 16 aprile 2026, nell'ambito dei quali sono state condivise le determinazioni relative all'attività di ricognizione finalizzata all'individuazione delle strade o dei singoli tratti di strada oggetto del D.M. 11/4/2024 e tenuto conto, inoltre, dei relativi sopralluoghi effettuati nonché della documentazione prodotta dagli Enti richiedenti l'individuazione dei nuovi tratti di strada sui quali poter collocare dispositivi di rilevazione della velocità;

CONSIDERATO che, per l'individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile installare dispositivi di rilevazione della velocità, si è tenuto conto del tasso di incidentalità rilevato nell'ultimo quinquennio, della documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata, avuto riguardo alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico nonché della presenza di velocità operative dei veicoli mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità nonché di tutte le altre condizioni tecniche previste per le postazioni fisse e per le postazioni mobili di cui al decreto ministeriale dell'11 aprile 2024;

VISTO il decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2002, n.121 convertito con modifiche dalla Legge 12 agosto 2002, n.168 e, in particolare, l'art.4;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024;

DECRETA

Le strade o i tratti di strada ubicati nel territorio della Provincia di Imperia ove possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza, in entrambi i sensi di marcia, delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Decreto legislativo 10 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii. senza l'obbligo di contestazione immediata, conformemente alle



Prefettura di Imperia
Ufficio Territoriale del Governo

condizioni tecniche previste dal Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2024, sono di seguito individuate:

Via Goffredo Alterisio – sottopasso ferroviario, nel Comune di Imperia;

Via Nazionale, civ.103 fino all'intersezione con Via Ponte Vecchio, nel Comune di Imperia;

Via Aurelia – Loc.Garbella, nel Comune di Imperia;

S.S. 1 Bis - Variante di Sanremo, tra lo svincolo di via Beglini, nel Comune di Taggia e lo svincolo di San Martino, nel Comune di Sanremo;

Corso Mazzini, tra il civ.15 e il civ.531, nel Comune di Sanremo;

Corso Marconi, tra il civ.25 e il civ.167, nel Comune di Sanremo;

S.P. 64 "Valle di Nervia", dal km 6+000 al km 6+600, nel Comune di Dolceacqua;

S.S.1 Via Aurelia, dal Km 679+150 al Km 681+400, nei Comuni di Ospedaletti e Bordighera;

S.S.1 Via Aurelia, dal Km 651+000 al Km 658+000, nei Comuni di Imperia e Cipressa;

Via Aurelia, chilometrica 637, nel Comune di Cervo;

S.S.1- dir Via Aurelia, dal Km 0+000 al Km 3+405, nel Comune di Ventimiglia;

La presenza e l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo sopra richiamati dovranno essere adeguatamente segnalati e portati a conoscenza degli utenti da parte degli Enti proprietari delle strade attraverso la collocazione di idonea segnaletica stradale, ad idonea distanza dal luogo in cui viene utilizzato il



Prefettura di Imperia
Ufficio Territoriale del Governo

dispositivo, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e dal Capo 7 dell'Allegato A al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017, n.282, ai sensi dell'art.3, comma 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 aprile 2024.

Il presente decreto annulla e sostituisce tutti i precedenti decreti prefettizi sopra richiamati di autorizzazione di dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada emessi da questa Prefettura.

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura-UTG di Imperia e trasmesso agli Enti proprietari delle strade interessate, ai Comuni nonché agli organi di Polizia stradale e locale di cui all'art.12 del Codice della Strada, che ne cureranno l'esecuzione e provvederanno a fornire comunicazione agli utenti, secondo la normativa di cui sopra.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario nel termine di centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione.

Imperia, 19 maggio 2026

II PREFETTO
(Giaccari)

/ADP